

Oggetto: DPR 462/01 Nuovo regolamento per la denuncia ed il controllo degli impianti elettrici in ambienti di lavoro (con almeno 1 dipendente o un lavoratore ad esso equiparato)

Gli SPISAL della provincia di Padova desiderano ricordare che il 23.01.2002 è entrato in vigore il DPR 462/01 che modifica le modalità per la denuncia ed il controllo degli impianti elettrici in ambienti di lavoro.

La vecchia normativa, attraverso gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 e successivamente regolamentata dal DM 12.09.1959, prevedeva che gli impianti elettrici fossero denunciati all'ISPESL relativamente ai modelli A e B e all'ARPAV relativamente al modello C; questi impianti dovevano poi essere collaudati e successivamente verificati con cadenza biennale dagli stessi enti

Il nuovo decreto modifica il regolamento relativamente alla denuncia ed alla verifica degli stessi impianti.

**Per gli impianti di messa a terra e per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche bisogna:**

- o farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto dalla ditta installatrice; la stessa equivale all'omologazione del medesimo;
- o entro 30 giorni presentare la suddetta dichiarazione all'ISPESL ed all'ARPAV (oppure allo Sportello Unico nei comuni ove è attivato);

**Verifiche periodiche**

- o la verifica deve essere effettuata **ogni 2 anni** per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio;
- o la verifica deve essere effettuata **ogni 5 anni** per i restanti impianti.

**Per gli impianti in luoghi con pericolo d'esplosione:**

- o farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto dalla ditta installatrice;
- o entro 30 giorni presentare la suddetta dichiarazione all'ARPAV (oppure allo Sportello Unico nei comuni ove è attivato);
- o l'omologazione dell'impianto sarà a cura dell'ARPAV.

**Verifiche periodiche**

- o la verifica deve essere effettuata **ogni 2 anni**.

**I DATORI DI LAVORO DEVONO far effettuare le verifiche inoltrando la loro richiesta (in tempo utile prima della scadenza ) a:**

- o ARPAV via Rezzonico 37 a Padova;
- oppure ad
- o Organismi d'Ispezione di tipo A abilitati dal Ministero delle Attività Produttive (norme UNI CEI EN 45004).

L'esito negativo della verifica periodica o la modifica sostanziale dell'impianto comporta la richiesta di verifica straordinaria alle strutture sopra citate (ARPAV o Organismi Notificati).

E' importante che ogni ditta soggetta controlli la propria situazione rispetto a quanto sopra esposto ed eventualmente si attivi per ottemperare a quanto previsto dal decreto.

Si fa presente che, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia stato collaudato o meno, lo stesso è soggetto a quanto sopra esposto; ad esempio per un impianto denunciato all'ISPESL nel 1997 e mai controllato, **essendo già trascorsi i 5 anni massimi**, dovrà essere inoltrata richiesta ad una delle strutture sopra citate per la necessaria verifica.

**Si sottolinea l'importanza del nuovo regolamento, che dà la possibilità a più strutture di effettuare la verifica periodica e/o straordinaria, in quanto permette al datore di lavoro di ottemperare a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 626/94 nel rispetto della normativa vigente.**

**Si prega di dare massima diffusione**

Per il Coordinamento Provinciale  
IL DIRETTORE dello SPISAL ASL 16  
Dott. Franco Sarto